

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	00
---	--	---------------------------------------

Parte Speciale “B”

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	00
---	---	---------------------------------------

1. - Premessa

2. – I reati di cui all'art. 24-bis del Decreto

2.1. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

2.2. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all’accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

2.3. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis c.p.)

2.4. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

2.5. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

2.6. – Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 sexies c.p.)

2.7. – Estorsione (art. 629, comma 3 c.p.)

2.8. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

2.9. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici pubblici o di interesse pubblico (art. 635-ter c.p.)

2.10. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

2.11. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater.1. c.p.)

2.12. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635-quinquies c.p.)

2.13. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

2.14. - Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

2.15. - Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105

2.16. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24-bis del Decreto

3. - Le aree a rischio ed i presidi di controllo esistenti

4. – I Compiti dell'Organismo di Vigilanza

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	00
---	---	---------------------------------------

1. – PREMESSA

La presente Parte Speciale è dedicata ai reati informatici previsti dall'art. 24-*bis* del Decreto, introdotto dall'art. 7 della legge 18 marzo 2008, n. 48. Si tratta di reati commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche e caratterizzati da diverse tipologie di condotta.

Alcuni di questi reati sono connotati dall'uso illegittimo degli strumenti informatici e finalizzati all'accesso abusivo in un sistema informatico, alla modifica o al danneggiamento dei dati ivi contenuti, ovvero al danneggiamento del medesimo. Altri riguardano condotte di intercettazione illegittima di comunicazioni informatiche o telematiche. Infine, è prevista la fattispecie di frode informatica del soggetto certificatore della firma elettronica.

Si segnala che, ai fini penali, la legge parifica il documento informatico¹ pubblico all'atto pubblico scritto e quello privato alla scrittura privata cartacea.

La presente parte speciale è stata di recente innovata con l'introduzione, nel sistema legislativo italiano, della Legge n. 90/2024 recante "*Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici c.d. Legge sulla Cybersicurezza*".

La legge ha come obiettivo primario l'armonizzazione della *cybersecurity* soprattutto con riferimento alla gestione degli attacchi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni.

Nello specifico, la legge impone ai destinatari della norma l'adempimento di quattro requisiti:

- dotare l'amministrazione di una struttura per la *cybersicurezza*;
- individuare la figura del referente per la *cybersicurezza*;
- segnalare compiutamente le anomalie e/o gli incidenti informatici nelle tempistiche richieste dalla Legge;
- provvedere senza ritardo alla risoluzione della problematicità riscontrata come richiesto dai protocolli dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Difatti, al fine di rafforzare i presidi in materia di *cybersecurity*, è stata emanata la direttiva c.d. "Nis 2", attraverso la quale l'Unione Europea ha imposto agli Stati membri di definire delle efficaci strategie nazionali di cybersicurezza: obiettivo primario della direttiva è cercare di reprimere gli incidenti e le minacce informatiche e, al contempo, rafforzare le barriere della sicurezza informativa comunitaria e nazionale.

¹ Per documento informatico deve intendersi la "*rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti*".

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	00
---	---	---------------------------------------

2. – I REATI DI CUI ALL'ART. 24-BIS DEL DECRETO

2.1. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Ai sensi dell'art. 615-ter c.p. *“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

La pena è della reclusione da due a dieci anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al titolare del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da tre a dieci anni e da quattro a dodici anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio.

L'articolo offre una tutela ampia, comprensiva e anticipata che si sostanzia nel c.d. *“ius excludendi alios”*, avente a oggetto tutti i dati raccolti nei sistemi informatici protetti, indipendentemente dal loro contenuto, purché attinenti alla sfera di pensiero o alle attività, lavorative e non, dell'utente, in modo da assicurare una protezione da qualsiasi tipo di intrusione che possa avere anche ricadute economico-patrimoniali.

Per sistema informatico a mente della Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001 si intende qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base a un programma, compiono l'elaborazione automatica dei dati.

Il delitto di cui all'art. 615-ter c.p. integra un reato di mera condotta che si perfeziona con la violazione del domicilio informatico, mediante l'introduzione in un sistema costituito da un complesso di apparecchiature che utilizzano tecnologie informatiche, a nulla rilevando che si verifichi un'effettiva lesione della riservatezza

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	00
---	---	---------------------------------------

degli utenti.

Le condotte punite dal primo comma consistono: a) nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza (da intendere come accesso alla conoscenza di dati o informazioni contenuti nel sistema, effettuato sia da lontano, sia da vicino); b) nel mantenersi nel sistema contro la volontà, espressa o tacita, di chi ha il diritto di esclusione (da intendersi come il fatto di chi persista nella già avvenuta introduzione, inizialmente autorizzata o casuale, continuando ad accedere alla conoscenza dei dati nonostante il divieto, anche tacito, del titolare del sistema).

Secondo la giurisprudenza di legittimità quel che rileva è il profilo oggettivo dell'accesso e del trattenimento nel sistema informatico da parte di un soggetto che non può considerarsi autorizzato ad accedervi e a permanervi, sia quando violi i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema (prescrizioni contenute in disposizioni organizzative interne, in prassi aziendali o in clausole di contratti individuali di lavoro), sia quando ponga in essere operazioni di natura diversa da quelle di cui egli è incaricato e in relazione alle quali l'accesso gli è consentito.

L'articolo pertanto punisce a titolo di dolo generico le condotte non solo di chi si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ma anche di chi vi si trattiene contro la volontà, espressa o tacita, del titolare che ha il diritto di escluderlo.

2.2. - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Ai sensi dell'art. 615-quater c.p. *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-quater”. La pena è della reclusione da due anni a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter secondo comma, numero 1.*

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	00
---	---	---------------------------------------

2.3. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche (art. 617 bis c.p.)

La norma prevede che “*Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge [c.p.p. 266-271], al fine di prendere cognizione di una comunicazione o di una conversazione telefonica o telegrafica tra altre persone o comunque a lui non diretta, ovvero di impedirla o di interromperla, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti idonei intercettare, impedire od interrompere comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni.

La previsione normativa è posta a tutela del bene giuridico della inviolabilità delle comunicazioni a distanza intercorrenti tra due o più soggetti.

Si tratta di una disposizione che persegue fatti prodromici alla commissione del delitto di cui all'articolo 617 c.p., al contempo, indicando infatti come condotta penalmente rilevante l'installazione di apparecchiature atte a captare o impedire comunicazioni telefoniche o telegrafiche altrui.

Il secondo comma prevede una circostanza aggravante specifica, ogni qualvolta il fatto sia commesso da determinati soggetti qualificati: un pubblico ufficiale con abuso dei propri poteri, un incaricato di pubblico servizio o un investigatore privato, o in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni o a causa delle funzioni stesse.

2.4. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La fattispecie prevede che “*Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi⁽²⁾, ovvero le impedisce o le interrompe⁽³⁾, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.*

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	00
---	---	---------------------------------------

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se il fatto è commesso:

- 1) in danno di taluno dei sistemi informatici o telematici indicati nell'articolo 615 ter, terzo comma;*
- 2) in danno di un pubblico ufficiale nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*

La norma è indirizzata all'impedimento dell'intercettazione fraudolenta, che si verifica quando si prende conoscenza di comunicazioni altrui, in modo occulto e senza autorizzazione. Si tratta di una fattispecie a dolo generico e, salvo le aggravanti previste dal quarto comma, il reato è procedibile a querela della persona offesa.

In particolare, l'intercettazione si ha quando il messaggio giunge integralmente al destinatario, l'interruzione quando l'invio del messaggio viene interrotto e, pertanto, non giunge al destinatario, l'impedimento quando il messaggio non riesce nemmeno a partire.

2.5. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

L'articolo dispone che: *“Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617 quater, quarto comma, numero 2), la pena è della reclusione da due a sei anni.

Quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 617-quater, quarto comma, numero 1), la pena è della reclusione da tre a otto anni.

La norma offre una forma di tutela anticipata rispetto a quella prevista dall'art. 617-*quater*, ponendo comportamenti prodromici alle condotte descritte nel precedente articolo. Per la realizzazione della fattispecie è sufficiente il mero pericolo di arrecare danno alla libertà di comunicare e alla riservatezza.

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	00
---	---	---------------------------------------

Le condotte consistono nella installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche, a nulla rilevando l'effettivo funzionamento delle stesse.

2.6. – Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 sexies c.p.)

L'articolo in esame punisce *“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.*

La pena è della reclusione da tre a otto anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617 quater. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa

La norma in esame ha come obiettivo la tutela della veridicità ed inviolabilità delle comunicazioni a distanza tra due o più soggetti.

Il legislatore intende punire la condotta propria della falsificazione del contenuto di comunicazioni relative ad un sistema informatico o tra sistemi telematici, oppure nell'atto di formare falsamente il contenuto della comunicazione stessa, al fine di procurare un vantaggio o di arrecare ad altri un danno.

È un reato proprio, in quanto può essere commesso solamente da chi abbia un obbligo di formare o di trasmettere ad altri il contenuto di comunicazioni altrui, avendo, per ragioni del suo ufficio o della sua professione, l'autorizzazione a captare tale forma di comunicazione.

Il secondo comma prevede non un reato proprio, bensì una circostanza aggravante specifica, qualora il fatto sia commesso in danno di un sistema informatico dello Stato, oppure sia commesso da un pubblico ufficiale con abuso dei poteri o con abuso della qualità di operatore del sistema, o se commesso da chi eserciti, anche abusivamente, la professione di investigatore privato.

2.7. – Estorsione (art. 629, comma 3 c.p.)

La norma punisce *“Chiunque, mediante le condotte di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-sexies, 635-bis, 635-quater e 635-quinquies ovvero con la minaccia di compierle, costringe taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 10.000. La pena è della reclusione da otto*

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	00
---	---	---------------------------------------

a ventidue anni e della multa da euro 6.000 a euro 18.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nel terzo comma dell'articolo 628 nonché nel caso in cui il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace per età o per infermità”.

Il legislatore ha di recente modificato l’art. 24 bis con l’emanazione della Legge n. 90/2024 recante “Disposizioni per il rafforzamento di cybersicurezza nazionale e reati informatici”.

Il nuovo comma 1 bis contempla un’ulteriore fattispecie criminosa, nel caso di specie “l’estorsione mediante attacco informatico”, attraverso cui si intende promuovere il coordinamento tra il settore pubblico e privato nella creazione di programmi di formazioni specialistici per i destinatari del settore, al fine di rafforzare la protezione dei dati, le funzioni dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e contrastare gli attacchi informatici.

Inoltre, la legge in oggetto mira a promuovere nuove e differenti misure per la sicurezza delle banche dati giudiziarie attraverso l’introduzione negli appalti pubblici di criteri di cybersicurezza ad hoc.

Infine, la norma punisce la condotta di chi costringe taluno a fare o ad omettere qualsivoglia cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, mediante le condotte indicate dal comma 1 dell’art. 24-bis del Decreto 231

2.8. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Ai sensi della norma in commento “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato.

La fattispecie si differenzia rispetto al danneggiamento ordinario per gli interessi tutelati inerenti la realtà informatica e telematica.

Le condotte sono rappresentate dalla distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi altrui.

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	00
---	---	---------------------------------------

La condotta della “cancellazione”, secondo la giurisprudenza di legittimità, deve essere interpretata nella accezione informatica e non semantica del termine, ossia come la "rimozione da un certo ambiente di determinati dati, in via provvisoria attraverso il loro spostamento nell'apposito cestino o in via 'definitiva' mediante il successivo svuotamento dello stesso". Pertanto, del tutto irrilevante, ai fini della sussistenza del reato, è il fatto che i file cancellati possano essere recuperati *ex post* attraverso una specifica procedura tecnico-informatica.

Secondo tale impostazione, la configurabilità del reato di danneggiamento informatico non viene dunque preclusa dall'eventuale reversibilità del danno, ritenendosi sufficiente che il bene tutelato sia stato - anche solo temporaneamente - oggetto di manomissione o alterazione rimediabile attraverso un postumo intervento riparatorio.

2.9. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)

Ai sensi dell’art. 635-ter c.p. *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, è punito con la reclusione da due a sei anni.*

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni ovvero la sottrazione, anche mediante riproduzione o trasmissione, o l'inaccessibilità al legittimo titolare dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3).

La norma punisce i medesimi fatti sanzionati dall’art. 635 *bis* allorquando l’attività si diriga avverso informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità.

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	00
---	---	---------------------------------------

Il bene giuridico tutelato è il patrimonio informatico in relazione alle informazioni, dati e programmi informatici statali.

Il Legislatore ha previsto al secondo comma un aggravante specifica qualora il fatto sia commesso con violenza o minaccia oppure abusando della qualifica di operatore informatico.

2.10. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.)

L'articolo dispone: *“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da due a sei anni.*

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato

La fattispecie richiama le condotte di cui all'art. 635-bis c.p. e punisce condotte ulteriori, quali l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, che danneggino, distruggano, rendano anche in parte inservibili o ostacolino il funzionamento di altrui sistemi informatici o telematici.

2.11. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 *quater*.1)

La fattispecie in esame punisce *“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.329.*

La pena è della reclusione da due a sei anni quando ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 615 ter, secondo comma, numero 1).

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	00
---	---	---------------------------------------

La pena è della reclusione da tre a otto anni quando il fatto riguarda i sistemi informatici o telematici di cui all'articolo 615-ter, terzo comma.

La fattispecie in esame è stata di recente inserita all'interno del catalogo dei reati presupposto dalla Legge n. 90/2024.

2.12. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Ai sensi della norma in commento: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, compie atti diretti a distruggere, danneggiare o rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse ovvero ad ostacolarne gravemente il funzionamento è punito con la pena della reclusione da due a sei anni.

La pena è della reclusione da tre a otto anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita, anche abusivamente, la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa minaccia o violenza ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici.

La pena è della reclusione da quattro a dodici anni quando taluna delle circostanze di cui ai numeri

1) e 2) del secondo comma concorre con taluna delle circostanze di cui al numero 3.

L'articolo punisce le condotte dell'art. 635 *quater* dirette a sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

2.13. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

L'articolo dispone: “*Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro.*”

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	00
---	---	---------------------------------------

L'articolo tutela l'attività di rilascio di un certificato qualificato rispetto ad attività poste in essere dal certificatore che per fini ed interessi di tipo privato viola gli obblighi previsti dalla legge.

La fattispecie richiede il dolo specifico rappresentato dal fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno.

2.14. – Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'articolo prevede *“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici.”*

Lo scopo della norma è la tutela della fede pubblica attraverso la salvaguardia dell'integrità del documento informatico nella sua valenza probatoria.

2.15. - Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105

Il comma 11 dell'articolo summenzionato prevede che *«Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e all'ente, responsabile ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, si applica la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote».*

Il decreto è volto ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, nonché degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l'istituzione di un perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure idonee a garantire i necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi consentendo, al contempo, la più estesa fruizione dei più avanzati strumenti offerti dalle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

La nuova normativa, in particolare quanto statuito dal comma 11, articolo 1, della legge in commento definisce le modalità di individuazione dei soggetti pubblici e privati che ne fanno parte, nonché delle rispettive reti, sistemi informativi e servizi informatici rilevanti per le finalità di sicurezza nazionale cibernetica ed istituisce un meccanismo teso ad assicurare dei presidi più sicuri per i soggetti inclusi nel perimetro che

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	00
---	---	---------------------------------------

intendano procedere all'affidamento di forniture di beni e servizi di information and communication technology (ICT) destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi e per i servizi rilevanti.

2.16. - Trattamento sanzionatorio per le fattispecie di cui all'art. 24-bis del Decreto

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

1-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 629, terzo comma, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 635-quater.1 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, e dei delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.

4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per il delitto indicato nel comma 1-bis si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a due anni.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

3. - LE AREE A RISCHIO ED I PRESIDI DI CONTROLLO ESISTENTI

Nel presente paragrafo, sono elencate le aree “a rischio reato” identificate nel corso della fase di *risk assessment*, con l'avvertenza che, per ciascuna area, sono altresì indicate:

- le cd. “attività sensibili”, ovvero quelle nel cui ambito è effettivamente sussistente il rischio di commissione delle fattispecie delittuose, ed i reati astrattamente ipotizzabili;
- le funzioni aziendali coinvolte, fermo restando che in tutte le aree è ipotizzabile il coinvolgimento dell'A.U., in quanto dotato di poteri di firma e rappresentanza della Società;

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	00
---	---	---------------------------------------

- i controlli vigenti in seno alla Società, ovvero gli strumenti adottati al fine di mitigare il rischio di commissione dei reati.

Sotto tale ultimo profilo, occorre preliminarmente evidenziare che, in tutte le aree “a rischio reato” qui considerate, occorre osservare i seguenti **Presidi di Controllo Generali** (a cui si aggiungono Presidi di Controllo Specifici in relazione a singole attività sensibili o categorie di attività sensibili):

- 1) rispetto del Codice Etico;
- 2) formazione in ordine al Modello e alle tematiche di cui al D. Lgs. n. 231/2001, rivolta alle risorse operanti nell’ambito delle aree a rischio, con modalità di formazione appositamente pianificate in considerazione del ruolo svolto;
- 3) diffusione del Modello tra le risorse aziendali, mediante consegna di copia su supporto documentale o telematico e pubblicazione del Modello e dei protocolli maggiormente significativi sulla intranet della Società;
- 4) diffusione del Modello tra i Terzi Destinatari tenuti al rispetto delle relative previsioni (ad es., fornitori, appaltatori, consulenti) mediante pubblicazione dello stesso sul sito internet della Società o messa a disposizione in formato cartaceo o telematico;
- 4) dichiarazione con cui i Destinatari del Modello, inclusi i Terzi Destinatari (ad es., fornitori, consulenti, appaltatori), si impegnano a rispettare le previsioni del Decreto;
- 5) previsione e attuazione del Sistema Disciplinare volto a sanzionare la violazione del Modello e dei Protocolli ad esso connessi, ove presenti;
- 6) acquisizione di una dichiarazione, sottoscritta da ciascun destinatario del Modello della Società, di impegno al rispetto dello stesso, incluso il Codice Etico;
- 7) implementazione di un sistema di dichiarazioni periodiche (almeno semestrali) da parte dei Responsabili Interni con le quali si fornisce evidenza del rispetto e/o della inosservanza del Modello (o, ancora di circostanze che possono influire sull’adeguatezza ed effettività del Modello);
- 8) creazione di una “Sezione 231” sul sito internet aziendale, presso cui pubblicare tutti i documenti rilevanti nell’ambito del Modello della Società (ad es., Modello, Codice Etico, Protocolli aziendali in esso richiamati);
- 9) rispetto dell’organigramma aziendale;
- 10) rispetto di regole, procedure e istruzioni operative adottate dalla Società in tema di sicurezza informatica che riguardino, a titolo esemplificativo:
 - uso accettabile delle risorse informatiche;

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	00
---	---	---------------------------------------

- controllo degli accessi alle risorse informatiche;
- gestione degli incidenti in materia di sicurezza delle informazioni e reazioni ai medesimi;
- sicurezza della rete e delle comunicazioni;
- 11) ogni altra documentazione relativa al sistema di controllo interno in essere nella Società.

Area a rischio n. 1: Processo tecnico / tutte le attività aziendali svolte tramite l'utilizzo dei Sistemi Informativi aziendali, del servizio di posta elettronica e dell'accesso a Internet

Attività sensibili:

- a) gestione dei sistemi informativi aziendali al fine di assicurarne il funzionamento e la manutenzione;
- b) evoluzione della piattaforma tecnologica e applicativa IT;
- b) gestione dei flussi di comunicazione elettronici con Enti Pubblici;
- c) utilizzo di software e di banche dati;
- d) utilizzo di sistemi informatici di gestione e controllo degli adempimenti fiscali e amministrativi.

Reati ipotizzabili:

- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
- falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazione informatiche o telematiche (art. 617 sexies c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o di pubblico interesse (art. 635-ter c.p.)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635 quater. I)

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	00
---	---	---------------------------------------

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqüies* c.p.).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

1) **divieto** posto a carico di tutti i destinatari del Modello di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che – considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato tra quelle sopra considerate;

- violare i principi di comportamento previsti nella presente Parte Speciale, nonché le regole e prassi aziendali di interesse;

2) individuazione e adozione di misure adeguate di sicurezza di natura organizzativa, fisica e logistica, in modo da minimizzare il rischio di accessi non autorizzati, di alterazione, di divulgazione, di perdita o distruzione delle risorse informatiche e che si pongano quale obiettivo quello di:

- tutelare la sicurezza delle informazioni;
- prevedere eventuali controlli di sicurezza specifici per tipologia di asset;
- prevedere eventuali controlli di sicurezza destinati a indirizzare i comportamenti e le azioni operative degli Esponenti Aziendali.

3) obbligo per tutti i destinatari del presente Modello di rispettare i principi comportamentali posti a presidio del rischio di commissione dei delitti informatici, volti ad assicurare l'osservanza dei seguenti parametri di sicurezza del patrimonio informativo della Società previsti dai principali standard internazionali in tema di sicurezza delle informazioni:

- **riservatezza** intesa come garanzia che una informazione sia accessibile solo a chi è autorizzato;
- **integrità** intesa come salvaguardia dell'accuratezza e della completezza dell'informazione e dei metodi di elaborazione;
- **disponibilità** intesa come garanzia che gli utenti autorizzati abbiano accesso alle informazioni e alle risorse associate, quando richiesto.

In particolare, è **vietato**:

(a) connettere ai sistemi informatici della Società personal computer, periferiche, altre apparecchiature o installare software senza preventiva autorizzazione del soggetto aziendale responsabile individuato;

(b) procedere a installazioni di prodotti software in violazione degli accordi contrattuali di licenza d'uso e, in generale, di tutte le leggi e i regolamenti che disciplinano e tutelano il diritto d'autore;

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	00
---	---	---------------------------------------

- (c) modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse o mobili se non previsto da una regola aziendale ovvero, in diversa ipotesi, se non previa espressa e debita autorizzazione;
- (d) acquisire, possedere, o utilizzare strumenti software e/o hardware – se non per casi debitamente autorizzati, ovvero in ipotesi in cui tali software e/o hardware siano utilizzati per il monitoraggio della sicurezza dei sistemi informativi aziendali – che potrebbero essere adoperati abusivamente per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici;
- (e) ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali dei clienti o di terze parti con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dalla Società;
- (f) divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete aziendale, di clienti o terze parti;
- (g) accedere abusivamente a un sistema informatico altrui – ovvero nella disponibilità di altri dipendenti o terzi – nonché accedervi al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto;
- (h) manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale, di clienti o di terze parti, comprensivo di archivi, dati e programmi;
- (i) sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terze parti, per ottenere l’accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- (l) acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati dal diritto d’autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- (m) comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne alla Società i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;
- (n) mascherare, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati;
- (o) lo spamming come pure ogni azione di risposta al medesimo;
- (p) inviare attraverso un sistema informatico aziendale qualsiasi informazione o dato, previa alterazione o falsificazione dei medesimi;
- (q) utilizzare per finalità diverse da quelle lavorative le risorse informatiche (es. personal computer fissi o portatili) assegnate dalla Società;

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	00
---	---	---------------------------------------

(r) alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria.

I destinatari del Modello sono tenuti a rispettare scrupolosamente tutte le norme vigenti, e in particolare:

- **utilizzare** le risorse informatiche assegnate esclusivamente per l'espletamento della propria attività;
- **custodire** accuratamente le proprie credenziali d'accesso ai sistemi informativi della Società, evitando che terzi soggetti possano venirne a conoscenza;
- **garantire** un idoneo sistema di archiviazione delle pratiche seguite dalla Società con i relativi dati sensibili dei contraenti;
- **garantire** la tracciabilità dei documenti prodotti;
- **assicurare** meccanismi di protezione dei file, quali, ad esempio, password da aggiornare periodicamente, secondo le prescrizioni comportamentali della Società;
- **utilizzare** beni protetti dalla normativa sul diritto d'autore nel rispetto delle regole ivi previste;
- **utilizzare** unicamente materiale pubblicitario (i.e. materiale fotografico) autorizzato;

4) informazione rivolta a tutti i destinatari eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi in ordine alla importanza di:

- mantenere le proprie credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi;
- utilizzare correttamente i software e banche dati in dotazione;
- non introdursi abusivamente all'interno di sistemi informatici protetti senza la preventiva autorizzazione dei soggetti titolari del diritto di esclusione;
- non inserire dati, immagini o altro materiale coperto dal diritto d'autore senza avere ottenuto le necessarie autorizzazioni dai propri superiori gerarchici secondo le indicazioni contenute nelle policy aziendali;

5) formazione e addestramento periodico in favore dei dipendenti, diversificato in ragione delle rispettive mansioni, nonché, in misura ridotta, in favore dei destinatari eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi, al fine di diffondere una chiara consapevolezza sui rischi derivanti da un utilizzo improprio delle risorse informatiche aziendali;

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	00
---	---	---------------------------------------

- 6) sottoscrizione da parte dei dipendenti, nonché degli altri soggetti – come ad esempio i collaboratori esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi, di uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo e tutela delle risorse informatiche aziendali;
- 7) informazione rivolta ai dipendenti e, in generale, a tutti i destinatari del Modello eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi, della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;
- 8) limitazione degli accessi alle stanze server unicamente al personale autorizzato;
- 9) protezione, per quanto possibile, di ogni sistema informatico societario, al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- 10) dotare i sistemi informatici di adeguato software firewall e antivirus e far sì che, ove possibile, questi non possano venire disattivati;
- 11) impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dalla Società e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- 12) informazione rivolta agli utilizzatori dei sistemi informatici che i software per l'esercizio delle attività di loro competenza sono protetti dalle leggi sul diritto d'autore e in quanto tali ne è vietata la duplicazione, la distribuzione, la vendita o la detenzione a scopo commerciale/imprenditoriale;
- 13) limitazione dell'accesso alle aree e ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di virus capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti e, in ogni caso, implementare – in presenza di accordi sindacali – presidi volti a individuare eventuali accessi o sessioni anomale, previa individuazione degli “indici di anomalia” e predisposizione di flussi informativi tra le Funzioni competenti nel caso in cui vengano riscontrate le suddette anomalie;
- 14) divieto di installazione e di utilizzo, sui sistemi informatici della Società, di software Peer to Peer mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, Virus, etc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte della Società;
- 15) qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless, protezione degli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni alla Società, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i routers della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai dipendenti;

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	00
---	---	---------------------------------------

16) previsione di un procedimento di autenticazione mediante l'utilizzo di credenziali al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei dipendenti, degli stagisti e degli altri soggetti – come ad esempio i collaboratori esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei sistemi informativi;

17) limitazione dell'accesso alla rete informatica aziendale dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei dipendenti e degli altri soggetti – come ad esempio i collaboratori esterni – eventualmente autorizzati all'utilizzo dei Sistemi Informativi;

18) cancellazione degli account attribuiti agli amministratori di sistema una volta concluso il relativo rapporto contrattuale;

19) nei rapporti contrattuali con i Fornitori di servizi software e banche dati sviluppati in relazione a specifiche esigenze aziendali, previsione di clausole di manleva volte a tenere indenne la Società da eventuali responsabilità in caso di condotte, poste in essere dagli stessi, che possano determinare violazione di qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di terzi;

Area a rischio n. 2: amministrazione del personale

Attività sensibili:

1) installazione, manutenzione, aggiornamento e gestione di *software* di soggetti pubblici utilizzati anche per lo scambio di dati ed informazioni riguardanti tutti gli adempimenti previdenziali ed assistenziali.

Reati ipotizzabili:

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quiquies* c.p.)
- estorsione (art. 629, comma 3 c.p.)

Area a rischio n. 3: gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria

Attività sensibili:

a) Installazione, manutenzione, aggiornamento e gestione di *software* di soggetti pubblici utilizzati anche per lo scambio di dati ed informazioni riguardanti tutti gli adempimenti fiscali.

Reati ipotizzabili:

a) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quiquies* c.p.).

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	00
---	---	---------------------------------------

Area a rischio n. 4: gestione attività di consulenza in favore del Tribunale

Attività sensibili:

a) Installazione, manutenzione, aggiornamento e gestione di software di soggetti pubblici utilizzati anche per lo scambio di dati ed informazioni relativi all'oggetto della consulenza

Reati ipotizzabili:

a) Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.).

Ulteriori presidi (**specifici**) di controllo:

In relazione alle aree a rischio n. 2, 3,4:

- 1) rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma nella gestione di sistemi, strumenti, documenti o dati informatici;
- 2) formale identificazione dei soggetti deputati alla gestione di sistemi, strumenti, documenti o dati informatici;
- 3) definizione delle modalità di registrazione e deregistrazione per accordare e revocare, in caso di cessazione o cambiamento del tipo di rapporto o dei compiti assegnati, l'accesso a tutti i sistemi e servizi informativi, anche di terzi;
- 4) rivisitazione periodica dei diritti d'accesso degli utenti e rinnovo delle licenze relative ai software impiegati;
- 5) accesso ai servizi di rete esclusivamente da parte degli utenti specificamente autorizzati;
- 6) controlli formalizzati sugli accessi atti a presidiare il rischio di accesso non autorizzato alle informazioni, ai sistemi, alle reti e alle applicazioni, nonché atti a prevenire danni ed interferenze ai locali ed ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature;
- 7) segregazione delle funzioni al fine di garantire operativamente la separazione del livello esecutivo da quello approvativo;
- 8) autenticazione individuale dell'utilizzo di dispositivi hardware e software dedicati per l'implementazione delle politiche di navigazione in Internet e scambio delle informazioni (firewall, proxy server, ecc.);
- 9) meccanismi di protezione per lo scambio di informazioni tramite internet, posta elettronica e dispositivi rimovibili;

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	00
---	---	---------------------------------------

- 10) implementazione di misure di sicurezza atte a garantire l'accesso alle informazioni da parte di terze parti solo previa autorizzazione formale e nel rispetto degli accordi di riservatezza e confidenzialità stipulati;
- 11) implementazione di ambienti logicamente e fisicamente separati al fine di controllare e testare le modifiche software fino al rilascio in produzione;
- 12) definizione formale delle modalità di protezione da software pericolosi;
- 13) definizione formale delle modalità di gestione dei back-up delle informazioni e dei software;
- 14) formale classificazione delle informazioni e dei sistemi informatici gestiti dalla Società;
- 15) controlli formalizzati atti a presidiare il rischio di appropriazione e modifica indebita delle informazioni di proprietà della Società con conseguente perdita di autenticità, riservatezza ed integrità dell'asset informativo;
- 16) definizione delle modalità di custodia dei dispositivi di memorizzazione (ad es. chiavi USB, CD, hard disk esterni, ecc.) e previsione di regole di *clear screen* per gli elaboratori utilizzati;
- 17) definizione delle tempistiche per la chiusura delle sessioni inattive;
- 18) formale definizione delle modalità operative per l'individuazione e la gestione degli incidenti e dei problemi;
- 19) verifica periodica di tutti gli incidenti singoli e ricorrenti al fine di individuarne le relative cause;
- 20) verifica periodica dei trend sugli incidenti e sui problemi al fine di individuare le azioni preventive al verificarsi di problemi in futuro;
- 21) valutazione (prima dell'assunzione o della stipula di un contratto) dell'esperienza delle persone destinate a svolgere attività IT, con particolare riferimento alla sicurezza dei sistemi informativi e che tenga conto della normativa applicabile in materia e dei principi etici della Società;
- 22) previsione di specifiche attività di formazione ed aggiornamenti periodici sulle procedure di sicurezza informatica per tutti i dipendenti e, dove rilevante, per i terzi e gli *of counsel*;
- 23) obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa per i dipendenti e per i terzi al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto;
- 24) supervisione da parte della Direzione Tecnica e dei Responsabili Interni del rispetto delle procedure interne nello svolgimento dell'attività da parte dei dipendenti e degli *of counsel*;
- 24) tracciabilità di tutte le operazioni effettuate per la gestione dei sistemi, strumenti, documenti o dati informatici utilizzati dalla Società.

	MODELLO ORGANIZZATIVO Modello di organizzazione, gestione e controllo D.lgs. 231/2001 Parte Speciale B – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati	00
---	---	---------------------------------------

4. – I COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui all'art. 24-*bis* D. Lgs. n. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare la loro efficacia a prevenire la commissione dei reati di cui all'art. 24-*bis* del D. Lgs. n. 231/2001. Con riferimento a tale punto l'OdV potrà proporre ai soggetti competenti della Società eventuali azioni migliorative o modifiche, qualora vengano rilevate violazioni significative delle norme sui delitti informatici, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione aziendale e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale (tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico);
- esaminare eventuali segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

Allo scopo di svolgere i propri compiti l'OdV può accedere a tutta la documentazione e a tutti i siti rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti, nonché acquisire le informazioni utili per il monitoraggio delle anomalie rilevanti ai sensi della presente Parte Speciale e delle criticità rilevate in tale ambito.

In particolare, l'informativa all'OdV dovrà essere data senza indugio nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici della presente Parte Speciale ovvero alle procedure aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.